



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

86. Per parte dell' Illustriss. &c. Notificazione, che non si sospenda
l'amministrazione della Giustifizia per l'andata di Nostro Signore à
Civita-Vecchia.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](#)

ANNO
1693.

INNOCENTIUS DUODECIMUS.

265

ANNO
1693.

Curia; & in Acie Campi Flora, & in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Joannem Baptifam de Comitibus SS. D. Nostri PP. Curorem.

Pro D. Mag. Curorum Gregorius Staggius SS.
D. N. PP. Curorum Decanus.

LXXXIV.

Notificatione per i Curiali circa il tempo delle Udienze.

Inchoatio
aperitionis
Curiae
Innocen-
tianae 2.
Julii 1695.

S. 1. D'Ordine della Santità di Nostro Signore, che invigilando con paterna attenzione al commodo della Curia Romana, desidera, che questa ne provi quanto prima gli effetti con l'unione di Tribunali in Monte Citorio, si notifica a tutti i Signori Curiali, che Sabato prossimo, che farà il secondo del mese di Luglio 1695. li due Illustrissimi Monsignori Luogotenenti, e Sig. Auditore di Monsig. Illustriss. Auditore della Camera comincieranno a tenere le loro Informazioni, & Audienze rispettivamente Monte Citorio nel modo, e forma, e luogo come appreso.

S. 2. Terminata che farà di sonare la mattina la Campana della Curia, tutti tre li prefati Signori Luogotenenti, & Auditore daranno subito principio alle loro Informazioni nelle stanze destinate per ora per modo di provvisione. Il giorno dopo pranzo poi terminato pure il suono della medesima Campana, li medesimi Signori Luogotenenti, & Auditore incominceranno immediatamente a far leggere avanti di loro le Citazioni.

S. 3. Il Lunedì appresso, che farà il di quarto del detto mese di Luglio Monsign. Illustriss. Auditore della Signatura di Giustizia il doppo pranzo, terminato che farà il suono della Campana della Curia darà immediatamente principio a far leggere nelle stanze, che gli faranno assegnate le Citazioni, chi riguardano la sua Carica, & il simile alla medesima ora farà il Giovedì doppo pranzo. Per le Citazioni poi concernenti il Foro Capitolino, & il Criminale terrà l'Audienza il Venerdì doppo pranzo alla predetta ora, per continuare in appresso ne' predetti giorni, & ora.

S. 4. Dovranno però i Signori Curiali trovarsi all'ora destinata nella sopradetta Curia secondo richiederanno le Cause appoggiate alla loro vigilanza, alla quale Sua Santità si è compiacuta rendere in questa forma tanto meno laborioso l'esercizio del loro impiego.

LXXXV

Ordini da osservarsi indispensabilmente nelle Proposizioni delle Cause contentiose dette di Foglio nella Sagra Congregazione del Concilio.

Pro disponi-
tione ante-
causa-
rum de-
scriptione
De prævia
citatione
ad concordandum
de dubio.

Descriptio-
ris, & alle-
gationibus.

De intima-
tione pro-
positionis
Cause.

I. NON si debba mettere in Foglio Causa, supra della quale non vi sia la relazione dell'Ordinario, con quel di più stimara necessario Monsig. Segretario per la proposizione.

II. Si dovrà citare almeno quindici giorni prima avanti detto Mons. Segretario ad concordandum de Dubio, e concordandosi dalle Parti, si sottoscriverà dal suddetto Monsignore, & in caso di discordia, se ne formerà uno ex officio dal medesimo Monsignor Segretario, cavato dal Fatto, e dalle Scritture.

III. Nel medesimo tempo, che si citerà ad concordandum de Dubio, dovranno esser portate in Segretaria tutte le Scritture originali, & autentiche, delle quali le Parti vorranno servirsi col Fatto, e Sommario, che si consegnerà a Monsig. Segretario, e uno, e l'altro dovrà esser sottoscritto.

IV. Almeno per dieci giorni avanti dovrà intimarsi, qualiter Causa fuit descripta, & posita in folio, & proponentur omnino in prima Sac. Congregatione, id est &c. e questo accioche la Parte già citata ad concordandum de dubio, non habbia scusa alcuna

di non venire, o domandare dilazione, non bastando le intimazioni, che molto avanti fossero state fatte, perché quelle serviranno per accrescere la contumacia, ma non già per obligar l'altra Parte ad esser pronta, e parata per la Proposizione: E se precedente tutte le sudente Preparatorie, la Parte Avversaria farà contumacia, non si ammetta scusa alcuna per la dilazione, mà la Causa à relazione di detto Monsignor Segretario si risolverà etiam unica; E se per qualisivoglia accidente, o causa precedente dalla Parte contumace dovesse differirsi la risoluzione, o pure la Parte che è stata contumace volesse domandare la nuova Audienza, tanto nel caso della dilazione, quanto della nuova Audienza, dovrà pagare al Procuratore della Parte Attrice le spese della Proposizione, e non possa ottenere la nuova Audienza, con tutto portasse motivi nuovi tanto de Facto, quanto de Jure, se prima non havrà rifatte le spese della detta precedente Proposizione all'Attrice.

V. Si dovranno distribuire à tutti, e singoli Eminentissimi le Scritture Fatti, & Juris col Sommario per tutto il Sabatto antecedente à quello della Congregazione, e nella stessa sera del Sabatto dovranno cambiarsi in Segretaria tra le Parti le Scritture istesse distribuite, avvertendo, che il Fatto, e Sommario, o Memoriali in volgare, o in latino, che si cambieranno, & si lascieranno come sopra in mano di Monsig. Segretario, dovranno esser sottoscritte tutti da Procuratori, o Principali, o Agenti delle Parti.

VI. Si dovranno informare gli Eminentiss. dalla Domenica precedente à tutto il Mercordi della settimana della Congregazione.

VII. Le Risposte, e Repliche si latine, come volgari dovranno distribuirsi per tutto il Mercordi sùddetto, & esser parimente sottoscritte come sopra, altrimenti non si vedranno.

VIII. Nelle Cause della restituzione in integrum per la nullità delle Professioni dovranno esibirsi le relazioni dell'Ordinario, e de Superiori della Religione in Segretaria con l'altre Scritture in forma autentica, delle quali vorranno servirsi le Parti ne' tempi sùddetti, citati prima la Religione, gl'Interessati, e gl'altri de Jure da citarsi ne' tempi, e modi come sopra.

IX. Nelle Cause graziose dovranno presentarsi in Segretaria almeno dentro il giorno del Lunedì precedente alla Congregazione li Memoriali, Relazioni, e Scritture per poterne formare il Ristretto, & il Procuratore, o Agente dovrà portare il Memoriale sottoscritto, perché n'abbia à render conto, quando l'instanza fusse caluniosa, obiettiva, furtitiva, o in altro modo potesse impugnarsi, dovendosi in tutti i Tribunali, e particolarmente nella Sagra Congregazione portar le materie con candidezza, delicate, e giustificate in forma valida per conseguire ò la Grazia, ò la Giustizia, e non portandosi tutte le dette Scritture nel suddetto giorno di Lunedì, non se ne formarà il Ristretto per la prossima Congregazione. Dalla Segreteria del Concilio li 17. Settembre. 1695.

G. Card. Mariscotto Proprefetto.

R. Pallavicino Segretario.

Notificazione, che non si sospenda l'amministrazione della Giustizia per l'andata di Nostro Signore à Civita-Vecchia.

PER parte dell'Illustriss. e Reverendiss. Monsig. Carlo de Marini Protonotario Apostolico dell'una, e l'altra Signatura Referendario, e della Rev. Camera Apostolica Generale Auditore, Si notifica essere mente precisa di Nostro Signore comunicatagli à bocca, che per occasione della presente andata, che la Santità Sua è per fare à Civita-Vecchia non si sospenda in alcuno de Tri-

De dilatio-
nibus, &
nova audi-
entia.

De infor-
mationibus
distribuendis,
& subscri-
bendis.

De infor-
mationibus
in vo-
ce.

Dere-
sponti-
bus.

De restitu-
tionibus in
integrum.

De mate-
riis gratio-
sas.

LXXXVII.

Provicio
pro curia
justitia in
abentia
Sanctifi-
mi.

bunali l'Amministrazion della Giustizia , mà si faccino da per tutto le solite funzioni , e tutto quello , che si farebbe , se Sua Beatitudine fosse presente . Dalla Curia Innocentiana questo di 5. Maggio 1696.

Carlo de Marini A. C.

LXXXVII.

Editto circa le pompe , e spese nella Vestizione , e Velaione delle Monache.

GASPARD Tit. S. Maria Transtyberim S.R.E. Presbyter Card. de Carpino Sandiss. D. N. Pape Vicarius Generalis, Romanaque Curia, ejusque Districtus Juxta Ordinarius &c.

Innovantur Constatniones prohibentes expensas superflueas.

Ad intelligentiam Monialium Bulla traducta in linguam vernaculam.

Legatur singulis sex mensibus.

Juranda observantia per Superiorifam.

Lista ex- peniarum revindenda ab Ordinariis.

ANNO
1692.

Poenam ad- versus contra- ventores.

Poenam transgres- sione in celebra- tione festi- vitatum.

Etiam ad- versus commo- dantes or- namenta.

1692.

S. 1. Essendo stato rappresentato alla Santità di Nostro Signore con ricorsi fatti da alcuni Padri di famiglie , & altre persone zelanti di Dio , e del ben pubblico , che se bene da Pontifici Antecedenti sono state prohibite , e vietate le pompe , e spese , che vogliono fare le Monache nel prender l'habito , e le Professe nell'esercitare gli officii , che gli si impongono , con tutto ciò hora sono arrivate à tal segno , che si rende impossibili alle famiglie anco comode di beni di fortuna il poter secondare la vocazione che hanno le figlie , o congiunte di dedicarsi al servizio di Dio ne Monasterii , e considerando la Santità Sua , che da tale abuso resulta non solo il danno à quelli , che per sodisfare alla detta vocatione delle figlie si impoveriscono con pregiudicio delle Giovane , che prive di tal consolazione restano al secolo per l'impotenza di fare tante spese ecceffive , ma anche , che dal medemo abuso ne deriva per lo più la distrazione , inquietudine , & emulatione fra le Religiose consecrate à Dio , vuole assolutamente , che per riparo dell'uno , e dell'altro capo si riponghino in uso , e puntualmente s'osservino gli ordini sopra questo altre volte emanati , e particolarmente la Bolla della san. mem. di Alessandro Settimo la 40. e gli Editti della san. mem. d'Innocenzo Undecimo pubblicati l'anno 1676. e 1684.

S. 2. Et à tale effetto ha commandato , che si ponga in lingua volgare la detta Bolla , acciòche sia intesa da tutti , e si ristampi assieme con gli Editti , e pubblicati di nuovo si mandino a tutti li Monasterii , anco à quelli , che pretendessero essere ellenisti , o essere subordinati à qualche persona privilegiata , e privilegiatissima ancorche folle Cardinal Protettore , o Titolare , o havessero ellenione , o privilegio confermato con Breve Apostolico.

S. 3. Etaffinché le cose contenute in detta Bolla , e Editti siano sempre avanti gli occhi delle Monache , e non si ponghino in tutto , nè in parte in oblio- ne , & anco perche non si possa mai allegare ignoranza , ordina , che detta Bolla , & Editti si tenghino in ciaschedun Monasterio di continuo affissi in luogo commodo à leggersi , & in oltre , che ogni sei mesi , cioè la Domenica dell' Avvento , e la terza doppo Pentecoste si legghino in publico Refettorio sotto le penne in esse contenute.

S. 4. Anzi ordina , e vuole , che nel farsi il capitolo per l'electione della nuova Superiora , la Superiora eletta , & altre Officiali prima di prender il possesto de loro Officii giurino l'inviolabile obserванza delle dette Ordinationi , e per assicurare maggiormente la moderatione delle spese , e donativi , che si potranno legitimamente praticare nell' amertere le Zitelle all' habitu Monachale , e le Novitie alla Professione , vuole Sua Santità , che nello stesso tempo , che si domanda la licenza à ciò fare , si porti lista distinta di tutto quello , che farà di bisogno , sottoscritta dalla Superiora del Monastero , dal Padre , o altro congiunto della Zitella , sia approvata da noi , o nostri Successori , o altro legitimo Superioro , o Prelato del Monastero , ordinando , e commandando espref-

samente , che oltre il contenuto nella lista signata , & approvata come sopra non possa prenderli , nè rispettivamente darfi da chi si fa cosa alcuna , ancorche da estraneo , o Parente à titolo di carità , o donatione , sotto pena alle Monache , che prenderanno di privazione della voce attiva , e passiva , e della restituzione del doppio di quello havranno preso , & à quelli , che faranno tali carità o donativi , di dare parimente il doppio da distribuirsi tutti à Loghi Pii ad arbitrio nostro , o de Sig. Card. Vicarii pro tempore.

S. 5. E perche nella celebrazione delle feste ; che si fanno ne' Monasterii , è stato per il passato trasgredita la foma prescritta nella suddetta Bolla , si riduce à memoria la puntuale observanza di quella : dichiarandosi , che si vend à all' interdetto di quella Chiesa , nella quale circa tal particolare farà facta trasgredione alcuna.

S. 6. Avertendosi in oltre , che quelli , che imprestaranno parati , adobbi , apezarie , o argentarie , o altra materia , che possa servire alla trasgressione della forma data in detta Bolla , & Editti , penderanno le robe medeme che haveranno imprettato , ancorche non siano proprie , ma de' Padroni , o d'altri , da quali l'haveranno havuto ancor essi in prestito , & ad arbitrio Nostro si venderanno , e si distribuirà il prezzo per una quarta parte al Denuntiatore , che si terrà secreto , & il rimanente alli Poveri , o Luoghi Pii.

Il presente Editto notificato , che sia in ciaschedun Monastero alle Superiori , & Officiali , che presentemente governano , & exercitano , obligarà etiamdio in auvenire come se fosse sempre personalmente intimato . Datum Romæ ex Aedibus nostris hac die 10. Martii 1692.

G. Card. Vicarius.

Alessandre Preposto Bonaventuri Segr.

Dichiaratione circa la Musica.

LXXXVIII

GASPARD Miseratione Divina tit. S. Maria Transtyberim S.R.E. Presbyter Cardinalis Carpmeus SS. D. N. Pape Vicarius Generalis, Romanaque Curia, ejusque Districtus Juxta Ordinarius.

Moderatio Cantus in Festis.

LA Sanctità di Nostro Signore havendo inteso , che nelle Chiese in occasione di Musiche si era di nuovo posto in abuso l'ordine pubblicato già dalla san. mem. di Alessandro VII. con sua Bolla in data della 13. Aprile 1657. e rinovato poscia dalla san. mem. d'Innocenzo XI. li. 3. Settembre 1678. ha commandato a Monsignor Vicegerente , che hauuti a se tutti li Maestri di Cappella ingiungele loro , come hâ fatto , la puntuale observanza de sopraddetti ordini : Ma perche alcuni interpretano diversamente li medesimi circa le Compositioni da cantarsi nelle Messe , e Vespri , per toglierli ogni pretesto di scusa , con la presente si dichiara , che Sua Santità non vuole assolutamente , che in veruna Chiesa , o Basilica , etiamdio delle Patriarchali , di Collegiate , Parochiali , o in altra di qualsivoglia Collegio , Convento , o Congregatione tanto de Secolari , come de Regolari , Confraternità , anche Nationali , Hospedali , Archihospedali , e Luoghi Pii , etiam di Laici di quest' Alma Città , si cantì Motetto , o Compositione alcuna , ma solamente nelle Messe l' Introito , Graduale , o Offertorio corrente , e ne' Vespri l' Antifone , che occorrono avanti , e doppo il Salmo , che si canta , senza una minima alterazione in modo , che li Musici si uniformino totalmente al Choro , poiche si come in questo non è permesso di aggiungere cos'alcuna all'Offizio , e Messa , così

pari-